

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IV Commissione,

premessi che:

la legge 22 dicembre 1980, n. 880, prevede l'estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 8 marzo 1968 n. 263;

le cosiddette « portatrici » prestano servizio in favore delle truppe italiane operanti in zona di combattimento nella prima guerra mondiale, rifornendole di viveri e munizioni;

l'articolo 1 della citata legge n. 880 definisce beneficiarie del provvedimento tutte « le portatrici della Carnia e delle zone limitrofe nate entro l'anno 1905 »;

il comando della Regione militare nord-est fu appositamente interpellato e fece conoscere con i fogli n. 231/91804 del 25 febbraio 1981 e n. 411/91804 del 22 febbraio 1983 l'elenco dei comuni della Carnia e quelli che, a parere del comando stesso, potevano essere considerati compresi nelle zone limitrofe;

scorrendo tale secondo elenco si evince che il comando della Regione militare vi ha compreso solo i comuni direttamente confinanti con la Carnia, alcuni dei quali peraltro non interessati al provvedimento, escludendone altri in cui sono presenti decine di portatrici riconosciute tali dal consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto presso il ministero della difesa;

tale interpretazione della legge è assolutamente restrittiva ed in evidente contrasto con l'intento del legislatore che, estendendo i benefici alle donne interessate delle zone limitrofe della Carnia, intendeva senza dubbio affermare criteri di equità fra persone che assolsero ad eguali funzioni nello stesso periodo e su una unica linea del fronte;

tale interpretazione è confermata dal fatto che la legge in oggetto non parla di « comuni confinanti » o di « comuni limitrofi », ma di « zone limitrofe », evidentemente intendendo riferirsi a quelle zone, come il Canal del Ferro o le Valli del Torre e del Natisone, sempre comprese nella parte montana della provincia di Udine, che durante la prima guerra si trovarono nella stessa condizione della Carnia;

sulla base di tale interpretazione restrittiva ed inaccettabile della legge n. 880, sono state respinte decine di domande presentate da portatrici che hanno assolto al loro difficile e rischiosissimo compito nella grande guerra esattamente come le loro compagne carniche, ma che hanno la ventura di vivere in comuni come Dogna, Chiusaforte o Pontebba:

impegna il Governo

a correggere questa sperequazione ed a garantire che la legge n. 880 del 1980 sia correttamente applicata e permettere quindi che la Repubblica Italiana possa conferire il riconoscimento ampiamente meritato da queste donne coraggiose.

(7-00549)

« Ruffino ».

La XIII Commissione,

premessi che in questo periodo l'opinione pubblica nazionale appare sensibilmente preoccupata per le notizie, ampiamente diffuse dai *mass media*, di incendi boschivi che hanno interessato ed interessano in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia;

in linea generale, trattasi di incendi dolosi o colposi, in ogni caso di origine antropica, che puntualmente ogni anno come tragico rituale si ripetono non appena le condizioni climatiche diventano favorevoli allo sviluppo del fuoco;

il danno subito dal Paese è di enorme entità, non essendo esso solo di natura

economica, in dipendenza della distruzione di materiale legnoso, ma anche di natura ambientale, biosferica e paesaggistica, tenuto conto della multifunzionalità del bosco;

la distruzione del bosco si accompagna anche alla distruzione di biodiversità animale e vegetale nonché al deterioramento della diversità paesaggistica;

il Corpo forestale dello Stato costituisce il più antico e valido baluardo per la tutela del patrimonio forestale nazionale e di tutti i valori espressi dalla foresta;

il Corpo forestale dello Stato, a causa della limitatezza degli organici e delle risorse finanziarie e strumentali, non riesce ad arginare il triste fenomeno degli incendi boschivi ed a difendere adeguatamente il patrimonio boschivo nazionale, anche in considerazione del fatto che il personale è chiamato a svolgere altri ed impegnativi compiti statali, quali:

- a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;
- b) sorveglianza sulle aree protette;
- c) controlli sugli aiuti concessi dall'Unione Europea al settore agricolo;
- d) controllo del commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione;

il personale del Corpo forestale dello Stato, a causa della sua spiccata professionalità in materia di tutela dell'ambiente agro-forestale viene sempre più spesso delegato dall'Autorità giudiziaria a svolgere attività di indagine per reati compiuti in danno dell'ambiente;

al Corpo forestale dello Stato, in quanto Corpo di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, deve essere garantita l'unitarietà e la statualità, quali presupposti fondamentali per ottenere efficienza operativa;

detta unitarietà e statualità non confligge con ipotesi di suo decentramento

funzionale-operativo nel quadro di un avviato federalismo;

impegna il Governo

ad adottare adeguati provvedimenti per confermare la centralità e promuovere il rafforzamento ed il potenziamento del Corpo Forestale dello Stato, prevedendo l'ampliamento degli organici al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di tutela del bosco e dell'ambiente naturale, conferendo soprattutto maggiore incisività alle attività di prevenzione del danno ambientale.

(7-00550)

« d'Ippolito ».

La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992 precisa inequivocabilmente che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale;

in base alla Costituzione sono delegabili alle regioni le funzioni relative alla regolamentazione della caccia, ma non anche quelle relative alla tutela della fauna che è, e rimane, bene indisponibile dello Stato;

la tutela della fauna va distinta dalla regolamentazione dell'attività venatoria, già oggi totalmente delegata alle regioni che per favorire esclusivamente i cacciatori hanno pregiudicato in moltissimi casi la sopravvivenza di molte specie animali presenti nel loro territorio;

l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 dispone che le date di apertura e di chiusura della stagione venatoria possano essere modificate per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali; le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'autorizzazione è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;

i calendari venatori, in virtù di tale norma, hanno generalmente consentito un'apertura anticipata della stagione venatoria (1° settembre) per determinate specie sia appartenenti alla fauna migratoria sia, in taluni casi, a quella stanziale;

tali adempimenti del calendario venatorio sono avvenuti sia a norma di legge, cioè con il preventivo parere favorevole dell'INFS, sia, spesso, nonostante tale provvedimento fosse stato controindicato dallo stesso Istituto; tali circostanze si sono tradotte in un prelievo massiccio ai danni di quelle specie che per loro disgrazia sono state decretate cacciabili nei primi giorni di settembre: tra queste, oltre le tortore e le quaglie, anche le specie che per prime iniziano la loro migrazione verso sud e sulle quali viene concentrata la massiccia pressione da parte dei cacciatori;

l'apertura della caccia, quindi, nei primi giorni di settembre, risulta essere un atto distruttivo per il patrimonio faunistico per varie motivazioni di ordine ecologico: incide sulle popolazioni stanziali determinando l'abbattimento di una quota consistente sia di soggetti immaturi ancora in fase di adattamento all'ambiente naturale (quindi incapaci di fronteggiare adeguatamente il pericolo rappresentato dai cacciatori) sia di soggetti ancora in fase riproduttiva, con conseguente impoverimento del patrimonio faunistico; per quanto riguarda, poi, molti migratori, come ad esempio gli anatidi, la preapertura della caccia compromette lo stato di conservazione della popolazione nidificante in Italia poiché le caratteristiche della muta delle penne in quel periodo dell'anno rendono gli animali particolarmente vulnerabili; inoltre, si rileva che tali prelievi venatori avvengono su specie in grave declino numerico in Italia (ad esempio la quaglia), o su specie che, sebbene presenti ancora in buon numero nel nostro paese, manifestano a livello europeo una diminuzione delle popolazioni;

la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva

n. 79/409/CEE, attinente l'applicazione della deroga prevista dalla direttiva comunitaria in merito alla cattura o all'abbattimento di specie non previste tra quelle cacciabili dalle norme comunitarie, chiarisce che - come già espresso in sede di discussione della causa C-118/94 dell'Avvocato generale delle Comunità europee N. Fennelly - l'articolo 9 della direttiva non parla in nessun modo di abbattimento e quindi elimina la possibilità di far ricorso alla deroga per legittimare l'attività venatoria;

la Corte inoltre, ricordando che al giudice nazionale spetta il potere di disapplicare la norma di diritto interno contrastante con quella di diritto comunitario e ribadendo che l'interpretazione della deroga deve seguire rigidamente e circostanziatamente le condizioni indicate dall'articolo 9 della direttiva, invita i giudici a disapplicare l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, laddove prevede la caccia alle seguenti specie: colino della Virginia; corvo; taccola; passera d'Italia; passera mattugia; passera oltremontana; pittima reale; francolino di monte; storno;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997 (« Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 »), proposto dal Ministro per le politiche agricole d'intesa con il Ministro dell'ambiente, è stato aggiornato l'elenco delle specie cacciabili in ottemperanza alle disposizioni comunitarie; il decreto inoltre stabilisce che le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottino le deroghe nei modi e con i limiti del più completo rispetto della normativa comunitaria;

essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, chiunque - sia pure pubblico amministratore - consenta illegittimamente la caccia a specie non cacciabili contribuisce alla realizzazione di un danno a carico dello Stato e diviene responsabile al fine della risarcibilità di questo danno;

è lo Stato, e non le regioni, a dover rispondere direttamente alla Comunità europea ed eventualmente anche a dover pagare le pesanti sanzioni comunitarie causate dal mancato rispetto delle norme CEE da parte delle regioni alle quali taluni vorrebbero delegare in esclusiva i poteri sull'applicazione delle deroghe previste nella normativa CEE n. 79/409;

già varie regioni hanno autonomamente e illegittimamente applicato per loro conto le deroghe comunitarie senza mai rispettare le condizioni e i limiti posti dalla direttiva n. 79/409, esponendo lo Stato alle sanzioni comunitarie;

la probabile rinuncia da parte dello Stato a tutelare unitariamente la fauna

può portare alla distruzione di specie protette, come già accaduto in alcune regioni;

impegna il Governo:

affinché sia rigorosamente garantita la tutela delle specie selvatiche, a fare in modo che tutte le regioni ottemperino all'obbligo di adeguarsi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997 nell'emanazione dei calendari venatori e non emanino leggi o altri provvedimenti che consentano la caccia a specie protette;

ad eseguire controlli più severi per garantire la corretta applicazione delle deroghe da parte delle regioni.

(7-00551)

« Vascon ».